

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-4076 del 31/07/2017
Oggetto	Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società F.M. DI FRANCESCHI MIRKO per l'impianto destinato ad attività di Recupero Rifiuti Speciali non Pericolosi, sito in Comune di Castello d'Argile (BO), via Provinciale Nord n. 31/D.
Proposta	n. PDET-AMB-2017-4229 del 31/07/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	STEFANO STAGNI

Questo giorno trentuno LUGLIO 2017 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, STEFANO STAGNI, determina quanto segue.

ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Bologna¹

DETERMINA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società F.M. DI FRANCESCHI MIRKO per l'impianto destinato ad attività di Recupero Rifiuti Speciali non Pericolosi, sito in Comune di Castello d'Argile (BO), via Provinciale Nord n. 31/D.

Il Responsabile dell'Unità Autorizzazioni e Valutazioni

Decisione

1. Adotta l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA²)** relativa alla società F.M. DI FRANCESCHI MIRKO (C.F. FRNMRK74P16A944Y e P.I. 01540940382) per l'impianto destinato ad attività di Recupero Rifiuti Speciali non Pericolosi, sito in Comune di Castello d'Argile (BO), via Provinciale Nord n. 31/D, che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
 - **Autorizzazione allo scarico in acque superficiali³ di acque reflue di dilavamento** {Soggetto competente ARPAE - SAC di Bologna}.
 - **Comunicazione in materia di rifiuti⁴** {Soggetto competente ARPAE - SAC di Bologna}.
2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate negli **Allegati A, B** al presente atto, quali parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente.
3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a **15 anni** dalla data di rilascio

¹ Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città metropolitana di Bologna sono state acquisite da ARPAE - SAC di Bologna.

² Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

³ Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs.152/2006 Parte Terza e delle D.G.R. 1053/2003, D.G.R. 286/2005 e D.G.R. 1860/2006.

⁴ Ai sensi degli artt. 215 e/o 216 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente⁵.

4. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁶.
5. Obbliga la società F.M. DI FRANCESCHI MIRKO a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno **6 mesi di anticipo** rispetto alla scadenza⁷.
6. Demanda la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente.
7. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*.
8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

- La società F.M. DI FRANCESCHI MIRKO (C.F. FRNMRK74P16A944Y e P.I. 01540940382) con sede legale in Comune di Castello d'Argile (BO), via Provinciale Nord n. 31/D, per l'impianto sito in Comune di Castello d'Argile (BO), via Provinciale Nord n. 31/D, ha presentato, nella persona di Carlo Ghedini, in qualità di procuratore speciale per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica SUAP, al S.U.A.P. dell'Unione Reno-Galliera in data 13/10/2016 (Prot.n. 42937) domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 59/2013 articolo 3 per le matrici autorizzazione allo scarico in acque superficiali, comunicazione in materia di rifiuti.
- Il S.U.A.P. dell'Unione Reno-Galliera, con propria nota Prot. n. 43935 del 20/10/2016 (pratica. n. 27680/42937/2016 SN), pervenuta agli atti di ARPAE-SAC di Bologna in data 21/10/2017 al PGB0/2016/19871 e confluito nella **Pratica SINADOC 35634/2016**, ha trasmesso ad ARPAE-SAC e al Comune di Castello d'Argile, la domanda completa della documentazione necessaria al rilascio dei titoli abilitativi richiesti.

⁵ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del D.P.R. 59/2013.

⁶ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265.

⁷ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del D.P.R. 59/20013.

- Il S.U.A.P. dell'Unione Reno-Galliera, con nota pervenuta agli atti di ARPAE-SAC di Bologna in data 01/02/2017 al PGB0/2017/2229, ha trasmesso con propria nota del 01/02/2017, nulla osta del Comune di Castello d'Argile (prot.n. 657 del 23/01/2017) ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto **1** della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- Il referente AUA di ARPAE-SAC di Bologna, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta ed acquisiti i pareri di competenza, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale ed a quantificare gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE⁸. **Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad € 247,00 come di seguito specificato:**
 - Allegato A - matrice scarico acque reflue di dilavamento in acque superficiali cod. tariffa 12.02.01.01 pari a € 221,00.
 - Allegato B - comunicazione in materia di rifiuti cod. tariffa 12.02.03.01 pari a € 26,00.

Bologna, data di redazione 31/07/2017

Il Responsabile P.O. dell'Unità Autorizzazioni e Valutazioni
 ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
 Stefano Stagni⁹

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs. 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

⁸ In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2016-66 del 25/05/2016 che ha approvato il tariffario di ARPAE per attività tecnico-amministrative per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale.

⁹ Firma apportata ai sensi:
 della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 96 del 23/12/2015 "Approvazione dell'Assetto organizzativo analitico dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) e del documento Manuale Organizzativo di Arpae";
 della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 88 del 28/07/2016 che da disposizioni in merito alla proroga fino al 31/12/2017 degli incarichi dirigenziali di ARPAE;
 della Delega, PGB0/2016/24372 del 21/12/2016, del Dirigente Responsabile della SAC di Bologna, al titolare della Posizione Organizzativa Autorizzazioni e Valutazioni, Stefano Stagni, per la firma dei provvedimenti autorizzatori in capo alla Unità Autorizzazioni e Valutazioni.

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura autorizzazioni e concessioni di Bologna

via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 659 8309 | fax +39 051 659 8154 | PEC aooob@cert.arpa.emr.it

Unità Autorizzazioni e Valutazioni

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto F.M. DI FRANCESCHI MIRKO
Comune di Castello d'Argile (BO), via Provinciale Nord n. 31/D

ALLEGATO A

Matrice scarico di acque reflue di dilavamento in acque superficiali di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e del Punto 8 della D.G.R. 286/2005

Classificazione dello Scarico

Scarico in fosso di campagna che confluisce nello Scolo Canalizzo (Consorzio della Bonifica Renana) di acque reflue di dilavamento delle aree esterne connesse alle attività aziendali. Il sistema di gestione delle acque meteoriche di dilavamento è costituito da adeguate pendenze del piazzale che consentono di convogliare le acque meteoriche ad impianto di trattamento, fornito dalla ditta Depur Padana Acque, composto da caditoie di raccolta, un pozzetto scolmatore a sezione circolare in c.a. (mod. PSC), una vasca con funzioni di separazione fanghi a sezione circolare in c.a. (mod. DSB 6000I) e da una successiva vasca circolare in c.a. con funzione di separatore oli con filtro a coalescenza (mod. DSL GN20I) in uscita dalla quale è previsto un pozzetto di ispezione/campionamento.

Prescrizioni

1. Lo scarico nel punto di controllo finale deve rispettare i limiti di accettabilità per gli scarichi in acque superficiali fissati dalla Tabella 3 dell'Allegato 5 della Parte Terza del D.Lgs.152/2006 e s.m.i. limitatamente al parametro Solidi Sospesi Totali
2. Il Titolare dello scarico deve garantire che:
 - le linee fognarie e gli impianti di trattamento e gestione delle acque reflue siano realizzati e mantenuti conformi a quanto previsto negli elaborati grafici di riferimento del presente provvedimento;
 - i pozzetti di ispezione e/o controllo siano resi sempre accessibili alle Autorità di controllo e mantenuti in buone condizioni di funzionamento e pulizia, mantenendo l'accesso libero da rovi ed arbusti e, se necessario, adottando e realizzando accorgimenti che consentano di eseguire i controlli in condizioni di sicurezza (ad esempio: scalini, gradini e corrimano);
 - i pozzetti di ispezione/campionamento siano mantenuti puliti ed in perfetta efficienza per tutto l'anno e

- totati di botole di copertura realizzate in materiale leggero affinché siano facilmente sollevabili;
- siano effettuate verifiche periodiche, garantendo i necessari interventi di pulizia e manutenzione, delle condotte fognarie di raccolta ed allontanamento delle acque meteoriche per mantenere la buona funzionalità idraulica del sistema fognario;
 - l'impianto di gestione e trattamento delle acque reflue di dilavamento sia sottoposto a periodiche operazioni di verifica, controllo e manutenzione (con frequenza almeno annuale) da parte di ditta specializzata e che di tali interventi sia conservata idonea documentazione da rendere disponibile a richiesta degli organi di controllo;
 - lo smaltimento dei materiali separati derivanti dalle operazioni di pulizia e manutenzione del sistema fognario e di trattamento delle acque reflue di dilavamento sia effettuato tramite ditte regolarmente autorizzate ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento rifiuti;
 - la rete di raccolta delle acque meteoriche non venga mai utilizzata per scaricare acque reflue domestiche, industriali o comunque acque diverse dalle sole acque meteoriche di dilavamento;
 - Siano effettuati periodici interventi di manutenzione al fosso ricettore per un tratto ai almeno 30 metri a valle dello scarico, quali eliminazione di vegetazione spontanea in eccesso o mantenimento della regolare sezione idraulica, al fine di garantire il regolare deflusso delle acque ed evitare problematiche ambientali quali ristagni, impaludamenti, sviluppo di cattivi odori o diffusione di aerosol.
3. Il Titolare dello scarico è tenuto a comunicare all'Autorità competente ogni eventuale variazione gestionale e/o strutturale che modifichi temporaneamente e/o permanentemente il regime o la qualità dello scarico o comunque che modifichi sostanzialmente il sistema di convogliamento e/o di trattamento delle acque.
4. Nel caso si verificano imprevisti tecnici che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità dello scarico, il Titolare dello scarico ed il Gestore dell'impianto, nell'ambito delle rispettive competenze, sono tenuti ad attivare nel più breve tempo possibile tutte le procedure e gli accorgimenti tecnici atti a limitare i danni al corpo idrico ricettore, al suolo, al sottosuolo ed alle altre risorse ambientali eventualmente interessate dall'evento inquinante, garantendo il rapido ripristino della situazione autorizzata e, per quanto possibile, il rispetto dei limiti di accettabilità prescritti.

Documentazione di riferimento in atti di ARPAE - SAC di Bologna:

- Copia della precedente autorizzazione settoriale allo scarico rilasciata dalla Provincia di Bologna con atto P.G.n°156007 del 19/10/2012 CL 11.4.5/42/2012 comprensivo di elenco della documentazione tecnica e amministrativa che rappresenta lo scarico autorizzato.

Pratica Sinadoc 35634/2016

Documento redatto in data XX/XX/20XX

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura autorizzazioni e concessioni di Bologna

via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 659 8309 | fax +39 051 659 8154 | PEC aobo@cert.arpa.emr.it

Unità Autorizzazioni e Valutazioni

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto della Società F.M. di Franceschi Mirko
ALLEGATO B

matrice comunicazione in materia di rifiuti di cui all'art. 216 del D. Lgs.152/2006
ed iscrizione al Registro Provinciale delle Imprese che effettuano il recupero di rifiuti non
pericolosi destinati al riutilizzo

Iscrizione al registro delle imprese che effettuano la comunicazione di inizio attività di recupero di rifiuti¹, in sede di istanza di A.U.A, dell'impresa **F.M. di Franceschi Mirko** - Codice Fiscale **FRNMRK74P16A944Y** e P.IVA **01540940382** sede legale e operativa Via Provinciale Nord 31/D, Castello D'Argile,
Attività di recupero di rifiuti non pericolosi - Operazioni di recupero: **R5 - Classe 3.**

1. Motivazione

F.M. di Franceschi Mirko gestore dell'impianto di via Via Provinciale Nord 31/D, Castello D'Argile, ha presentato tramite il S.U.A.P. Unione Reno Galliera istanza di A.U.A con nota agli atti PGBO/2017/19871 e s. i., nella quale è ricompresa anche la comunicazione di proseguimento dell'attività di recupero di rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art. 216 D.lgs 152/06.

Il gestore ha dichiarato che non sono intervenuti cambiamenti alla gestione dei rifiuti rispetto all'iscrizione al registro provinciale di Bologna dei recuperatori di rifiuti con n. 83038/13.

2. Descrizione impianto

Il sito occupa una superficie di circa 4630 mq, sita in via Provinciale Nord scn, identificata catastalmente al Foglio 13 e ricade sui mappali 146, e 145, il PRG del Comune di Castello D'Argile classifica la Zona D1¹ "zona di espansione per uso ad attività produttive di tipo artigianale.

Dall'esame del PTCP² emerge che l'impianto è localizzato in "Ambito a prevalente alta vocazione agricola art. 11.9", pertanto non insistono vincoli ambientali specifici.

¹ Ai sensi dell'art. 216 comma 3 del D.lgs 152/2006e s.m. e nel rispetto delle norme tecniche di cui al DM. 05/02/98 modificato ed integrato dal DM. 186/06

¹ vedi relazione presente agli atti

² Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale

Il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti, ha stabilito che gli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti, quale l'impianto in oggetto, sono da localizzare all'interno degli ambiti specializzati per le attività produttive di cui all'articolo A-13 della L.R. n. 20/2000.

Pertanto sulla base delle informazione raccolte il sito risulta compatibile in riferimento al PTCP, PRG approvato dal Comune di Castello D'Argile ed anche al Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti.

L'attività di recupero di rifiuti consiste principalmente nella frantumazione con riduzione volumetrica, separazione e vagliatura di rifiuti di demolizione, e riduzione volumetrica del conglomerato bituminoso di scarifica del manto stradale. Per lo svolgimento di questa attività di lavorazione l'impianto utilizza periodicamente un mezzo mobile.

Oltre all'attività appena descritta R5, l'impianto gestisce per la sola messa in riserva R13, le seguenti tipologie di rifiuti, rottami in ferro e metalli non ferrosi, rifiuti di carta, vetro e scarti di legno.

3. Valutazioni dell'Ufficio

Si conferma la conformità dell'attività presentata con i presupposti ed i requisiti tecnici e gestionali stabiliti dal D.M. 5/02/1998 e s.m., in base a quanto disposto dall'art. 216 comma 3 del d.lgs 152/2006 e s.m..

4. Attestazione

Si attesta l'iscrizione della società **F.M. di Franceschi Mirko** con sede legale e operativa Via Provinciale Nord 31/D, Castello D'Argile, al registro delle imprese che effettuano la comunicazione di inizio attività di recupero di rifiuti non pericolosi nel territorio provinciale di Bologna, al **n. PGB0/2017/19871 del 21.10.2016.**

Detto numero dovrà essere indicato nei formulari di trasporto dei rifiuti conferiti all'impianto di recupero in oggetto, nel campo relativo al destinatario.

Siano rispettate le seguenti condizioni di gestione:

- a) Le tipologie di rifiuti non pericolosi, le quantità conferibili all'impianto, e le operazioni di recupero che possono essere svolte sono le seguenti⁶:

⁶ le tipologie di rifiuti elencate nella tabella sottostante sono quelle dell'allegato 1 suballegato 1 al D.M. 05/02/1998 e s.m.

			t/a	mc (*)
ALLEGATO	1.1	DM 05.02.98 e DM 186/06 - RECUPERO DI MATERIA DA RIFIUTI NON PERICOLOSI		
OPERAZIONE DI RECUPERO ed ATTIVITÀ'	R5	RICICLO/RECUPERO DI ALTRE SOSTANZE INORGANICHE	25000	4062
TIPOLOGIA ed ATTIVITÀ'	7.1/3 a	Rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, purchè privi di amianto CER: 170101 – 170102 – 170103 – 170107 – 170904		
TIPOLOGIA ed ATTIVITÀ'	7.6/3 c	Conglomerato bituminoso CER 170302		
OPERAZIONE DI RECUPERO	R13	MESSA IN RISERVA DI RIFIUTI PER SOTTOPORLI A UNA DELLE OPERAZIONI INDICATE NEI PUNTI DA R1 a R12	51	332
TIPOLOGIA	1.1	Rifiuti di carta, cartone e cartoncino, inclusi poliaccoppiati, anche di imballaggi CER: 150101 – 150105 – 150106		
TIPOLOGIA	2.1	Imballaggi, vetro di scarto ed altri rifiuti e frammenti di vetro, rottami di vetro CR: 170202 - 150107		
TIPOLOGIA	3.1	Rifiuti di ferro, acciaio e ghisa CER: 150104 – 160117 – 170405 - 191202		
TIPOLOGIA	3.2	Rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe CER: 150104 – 170401 – 170402 - 170403 – 170404 – 170406 – 170407 – 191203		
TIPOLOGIA	9.1	Scarti di legno e sughero, imballaggi di legno CER: 030101 – 030105 – 150103 - 170201		

* Capacità di stoccaggio impianto

• **Operazione di recupero R5**

- b) Il quantitativo massimo di rifiuti complessivamente conferibili all'impianto per l'operazione di riciclaggio/recupero dei rifiuti R5, pari a 25.000 tonnellate/anno.
- c) Le operazioni di riciclaggio/recupero dei rifiuti (R5) dovranno essere finalizzate alla produzione di materie prime secondarie, in conformità a quanto stabilito dall'art. 3 del D.M.05/02/1998 e s.m., dall'art. 184-ter del D. lgs 152/2006e s.m. (cessazione della qualifica di rifiuto), dalle norme nazionali ed internazionali vigenti in materia, e in conformità alle caratteristiche delle materie

prime e/o prodotti ottenuti indicati nell'allegato 1 suballegato 1 al D.M.05/02/1998 e s.m., se prevista in corrispondenza dell'attività di recupero iscritta;

- d) In generale, la gestione delle tipologie di rifiuti conferibili all'impianto dovrà avvenire nel rispetto della provenienza, delle caratteristiche del rifiuto, delle attività di recupero e delle caratteristiche delle materie prime secondarie e/o prodotti ottenuti dai trattamenti, conformemente a quanto indicato puntualmente nell'allegato 1 suballegato 1 al D.M. 05/02/1998 e s.m.;

• **Condizioni generali**

- e) Qualora la descrizione puntuale delle caratteristiche dei rifiuti conferibili indicata nell'allegato 1 suballegato 1 al D.M. 05/02/1998 lo renda necessario, il gestore è tenuto a verificare la conformità dei rifiuti ai limiti stabiliti per determinate sostanze, ai sensi dell'art. 8 del D.M. 05/02/1998 e s.m.;
- f) Per quanto non espressamente indicato si rimanda al rispetto di quanto stabilito dal D. lgs 152/2006 e s.m. - Parte Quarta ad al D.M. 05/02/1998.

6. Avvertenze

- a) Dovrà essere comunicata ad ARPAE, quale autorità competente⁷, qualsiasi variazione relativa all'attività di recupero di cui alla presente iscrizione, compreso il cambio della titolarità dell'iscrizione, di ragione sociale, di amministratori muniti di rappresentanza, nonché di ogni altra figura soggetta ai controlli antimafia previsti dal D. lgs 159/2011, per gli eventuali provvedimenti di competenza;
- b) Preventivamente alla eventuale comunicazione di variazioni all'attività di recupero si raccomanda di verificare se esse siano assoggettate alle normative nazionali e regionali vigenti in materia di valutazione di impatto ambientale e verifica ambientale;
- c) Dovrà essere comunicata la data di chiusura dell'attività di recupero se diversa dalla data di scadenza della validità dell'autorizzazione unica ambientale;
- d) Entro il 30 aprile di ogni anno deve essere effettuato a favore dell'ARPAE, il versamento, su base annuale, del diritto di iscrizione⁸: per la presente attività di recupero l'importo attuale è

⁷ Ai sensi della L.R. n. 13/2015 del 30 luglio 2015

⁸ Ai sensi del decreto ministeriale n. 350 del 21/07/1998, secondo gli importi in esso determinati

pari a 387,34 € che vanno versate a favore dell'ARPAE con la intestazione nella causale del versamento dei seguenti elementi:

- denominazione e sede legale del richiedente;
- attività' per la quale e' stata effettuata la comunicazione e relativa classe;
- partita IVA e codice fiscale

Il pagamento potrà avvenire mediante bonifico bancario

Banca Unicredit spa - sul conto corrente IT 05 T 02008 02435 000104059154

- e) L'iscrizione nel registro delle imprese e' sospesa in caso di mancato versamento del diritto di iscrizione nei termini previsti⁹.

7. Documentazione di riferimento ai fini dei controlli

Si comunica, ai fini dei controlli su quanto dichiarato relativamente alla gestione dell'impianto, che la documentazione tecnica di riferimento aggiornata, è quella allegata alla domanda di AUA³, per quanto concerne il lay out impiantistico, è quella acquisita agli atti con PGBO n. 17208 del 21/07/2017.

⁹ Ai sensi dell'art. 3 del decreto ministeriale n. 350 del 21/07/1998

³ al PGBO/2017/19871 del 21.10.2016.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.